

Signora  
Roberta Soldati  
e cofirmatari  
Deputati al Gran Consiglio

**Interrogazione n. 45.23 del 15 marzo 2023**  
**Il diritto di essere sentito nella procedura di indennizzo per predazioni causate dal lupo: applicato senza indugio**

Signora deputata e signori deputati,

la vostra interrogazione del 15 marzo 2023 affronta il tema del diritto di essere sentito nella procedura di indennizzo per predazioni di animali da reddito causate dal lupo e la consegna all'allevatore del rapporto del guardacaccia avente per oggetto la constatazione del danno. Tale diritto è sancito al capoverso 2 dell'art. 66 del Regolamento sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici.

Lo scrivente Consiglio di Stato, sensibile alle problematiche sollevate dal vostro scritto, si impegna ad applicare la procedura sancita dal diritto in vigore.

Fatta questa premessa, rispondiamo di seguito al quesito puntuale posto dall'interrogazione.

- 1. Corrisponde al vero che in caso di predazioni delle greggi da parte del lupo, a partire dal 1. gennaio 2023, il guardacaccia consegnerà seduta stante all'allevatore la copia del rapporto di accertamento, con la possibilità da parte di quest'ultimo di poter formulare le proprie osservazioni entro 5 giorni?**

Ai fini di migliorare e rendere più chiare le procedure da seguire in caso di danni causati dai grandi predatori, con la risoluzione governativa no. 1616 del 29 marzo 2023, il Consiglio di Stato ha approvato un documento elaborato dal gruppo di lavoro interno "gestione convivenza lupo e bestiame da reddito" che sancisce i criteri e le condizioni per la richiesta di indennizzo per danni subiti dai grandi predatori.

A partire dal 1. aprile 2023, a complemento di tale documento, è stato creato un modello di verbale che viene redatto dal guardacaccia, in presenza dell'allevatore, durante il sopralluogo. Il verbale, che viene controfirmato e consegnato seduta stante all'allevatore interessato, contiene informazioni circa la grandezza del gregge, il numero di capi ritrovati morti o mancanti, la presenza di animali iscritti al libro genealogico, di animali gravidi, la necessità di ricerca di capi dispersi così come dell'intervento veterinario in caso di animali

feriti, la richiesta di indennizzo per recupero e smaltimento carcasse e di foraggio aggiuntivo. Nello stesso e sempre al momento del sopralluogo possono essere aggiunte eventuali osservazioni formulate dall'allevatore. Entro 7 giorni dal sopralluogo del guardacaccia, è compito dell'allevatore fornire una lista (cartacea o elettronica) comprendente i numeri delle marche auricolari, età e sesso di ogni animale ritrovato morto o mortalmente ferito a seguito della predazione.

*Il tempo impiegato per l'elaborazione della presente risposta ammonta complessivamente 1.5 ore.*

Vogliate gradire, signora deputata e signori deputati, i sensi della nostra stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente  
  
Raffaele De Rosa

Il Cancelliere  
  
Arnaldo Coduri

Copia a:

- Dipartimento del territorio (dt-dir@ti.ch)
- Dipartimento delle finanze e dell'economia (dfe-dir@ti.ch)
- Divisione dell'ambiente (dt-da@ti.ch)
- Divisione dell'economia (dfe-de@ti.ch)
- Ufficio della caccia e della pesca (dt-ucp@ti.ch)
- Sezione dell'agricoltura (dfe-sa@ti.ch)